

Scheda sintetica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
*che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio*
COM (2015) 337 final del 15 luglio 2015

Breve descrizione dell'atto:

Il 15 luglio 2015 la Commissione europea ha presentato un primo pacchetto di misure in attuazione del quadro strategico per l'Unione dell'energia, le cui linee di intervento sono state anticipate nella relativa Comunicazione del 25 febbraio 2015 (COM (2015) 80) che preannunciava, appunto, l'adozione di numerose iniziative e proposte legislative che nei prossimi anni ridefiniranno la attuale normativa europea in materia di produzione energetica, risparmio energetico, lotta al cambiamento climatico e sviluppo sostenibile.

Questo pacchetto di misure rappresenta il primo passo nell'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia che punta a costruire una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici prevedendo, oltre a proposte finalizzate a conferire ai consumatori un nuovo ruolo nel mercato dell'energia e a ridefinire l'assetto del mercato europeo dell'energia elettrica, anche la revisione del sistema UE di scambio di quote di emissione.

Anche in vista del prossimo vertice sul clima di Parigi, con la proposta di direttiva in esame la Commissione europea intende rafforzare l'attuale sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE) per conseguire gli ulteriori e ambiziosi obiettivi relativi al cambiamento climatico e indirizzare l'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Questa proposta di direttiva è, dunque, il primo concreto strumento (legislativo) per far fronte all'impegno dell'UE di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 e salvaguardare al contempo la competitività dei settori industriali maggiormente esposti al rischio di delocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE verso giurisdizioni che applicano politiche meno restrittive in materia di gas a effetto serra, convogliando gli investimenti in ambito energetico verso alternative innovative e più ecologiche.

Per ottenere questi risultati, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE che attualmente regola il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra in Europa, prevedendo tra le altre cose:

- la modifica del fattore di riduzione lineare che dal 2021 in poi sarà portato al 2,2% per garantire che il quantitativo totale delle quote (tetto massimo) diminuisca con una maggiore progressione annuale, traducendosi in una riduzione complessiva del 43% delle emissioni nei settori coperti dall'ETS UE entro il 2030;
- in linea con gli orientamenti del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 secondo cui la percentuale di quote messe all'asta non dovrebbe diminuire, la previsione che il 10% delle quote ETS destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri, continuerà a essere distribuito tra gli Stati membri a reddito più basso ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, mentre il resto delle quote sarà distribuito fra tutti gli Stati membri;

- l'aggiornamento dei parametri di riferimento per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria così da poter tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel tempo nei settori interessati;
- la conferma del meccanismo per il quale i settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio continueranno a beneficiare di assegnazioni più elevate rispetto ad altri che hanno una maggiore capacità di trasferire i rispettivi costi sui prezzi dei prodotti;
- la revisione della metodologia per individuare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che sarà basata su una combinazione di due criteri: l'intensità delle emissioni e l'intensità degli scambi;
- la previsione che, con riferimento ai costi indiretti del carbonio dovuti al trasferimento dei costi del carbonio sul prezzo dell'energia elettrica, gli Stati membri dovranno provvedere a compensazioni che siano in linea con le norme in materia di aiuti di Stato e che i proventi delle aste siano utilizzati a tal fine;
- per quanto riguarda gli impianti a basse emissioni il mantenimento della possibilità di escludere tali impianti dal sistema. La proposta di direttiva prevede inoltre che gli impianti già esclusi possano mantenere questo status a condizione che apportino un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni e che, a partire dal 2021, gli Stati membri possano escludere ulteriori impianti;
- l'integrazione del sostegno all'innovazione già concesso a livello di UE con 400 milioni di quote da destinare a tale scopo e la sua estensione, oltre che alla cattura e allo stoccaggio del carbonio e ai progetti in materia di energia rinnovabile, anche alle imprese per favorire gli incentivi a favore dell'innovazione a basse emissioni;
- la prosecuzione dell'assegnazione gratuita al settore energetico e la creazione di un Fondo per la modernizzazione finalizzate a sostenere la modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a reddito più basso;
- al fine di ridurre i costi amministrativi, la previsione che le quote rilasciate per un periodo rimangano valide per periodi successivi.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal 3 settembre 2015 data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata il 3 ottobre 2015.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la/le Commissione/i competente/i per materia.